

IT
P-002182/2026
Risposta di Dan Jørgensen
a nome della Commissione europea
(24.7.2026)

Gli orientamenti della Commissione del 2024 sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento della direttiva sulle energie rinnovabili¹ forniscono indicazioni agli Stati membri su come applicare la definizione di "calore di scarto" (articolo 2, punto 9)) nel contesto di tale direttiva per alcuni casi generali. La definizione si basa su criteri cumulativi; in particolare, il flusso di calore deve essere il sottoprodotto di un processo. L'output di un processo il cui scopo principale è la coproduzione di calore ed energia elettrica non può essere considerato un sottoprodotto e pertanto non costituisce calore di scarto ai fini del computo a norma della direttiva sulle energie rinnovabili.

La Commissione valuterà ulteriormente la compatibilità del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5² con la direttiva sulle energie rinnovabili. In caso di non conformità, la Commissione affronterà eventuali problematiche direttamente con le autorità italiane competenti.

¹ Comunicazione della Commissione C(2024) 5043 final del 2 settembre 2024 — Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento negli articoli 15 bis, 22 bis, 23 e 24 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/20/26G00018/sg>.